

2026

SCHEDA n.01/2026




GPS 2026/27 2027/28

Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16/02/2026



CISL
SCUOLA



Legenda	Simboli
Novità	
Nota Bene	
Attenzione	

INDICE

Il sistema delle graduatorie	Pag. 3
Disponibilità di posti	Pag. 4
Le nuove GPS	Pag. 6
Requisiti generali di ammissione	Pag. 9
Istanza di partecipazione	Pag. 10
Titoli valutabili	Pag. 12
Valutazione dei titoli	Pag. 14
Elenco aggiuntivo alle GPS	Pag. 15
Continuità sul sostegno	Pag. 16
Conferimento delle supplenze da GPS	Pag. 17
Graduatorie di Istituto	Pag. 19
Conferimento supplenze brevi e temporanee	Pag. 20
Effetti del mancato perfezionamento del contratto	Pag. 23
Disposizioni finali	Pag. 25
Tabelle di valutazione	Pag. 25
Allegati	
Allegato 1 – Nota Capo Dipartimento del 22/07/2020, n. 1290	Pag. 28
Allegato 2 – Nota Capo Dipartimento del 04/09/2020, n. 1550	Pag. 31
Allegato 3 – Corrispondenza titoli ITS/ITP	Pag. 33
Allegato 4 – Equiparazione dei diplomi di perfezionamento ai dottorati di ric.	Pag. 38
Allegato 5 – Contratti di ricerca	Pag. 40
Allegato 6 – Certificazioni linguistiche – Decreto DPIT. n. 2813 del 21/11/2024	Pag. 42
Allegato 7 – Certificazioni linguistiche – Elenco Enti Certificatori D.M. del 12/07/2012, n. 10899 – Decreto DPIT n. 2813 del 21/11/2024	Pag. 45
Allegato 8 – Riconoscimento titoli L2 – D.M. del 23/02/2016, n. 92	Pag. 51
Allegato 9 – Riconoscimento titoli L2 – Allegato A aggiornato al D.M. 130/2023	Pag. 55
Allegato 10 – Fondazioni liriche e istituzioni concertistiche musicali Teatri di tradizione e istituzioni concertistico – orchestrali Legge n.800/1967	Pag. 57

IL SISTEMA DELLE GRADUATORIE

Per i docenti la copertura dei posti non destinati al ruolo (oppure non coperti con le operazioni di ruolo) avviene attraverso le graduatorie. Ne esistono di diversi tipi:

- GaE (Graduatorie ad Esaurimento), di carattere provinciale;
- GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze), di carattere provinciale;
- Graduatorie di istituto, per ogni istituzione scolastica.

Le **GaE** sono la derivazione delle vecchie graduatorie permanenti e dal 2008 sono chiuse a nuovi inserimenti. Sono suddivise in 3 fasce:

- I fascia destinata a coloro che, al momento della istituzione delle GaE, erano già presenti nelle precedenti graduatorie permanenti;
- II fascia destinata ai docenti che, al momento della istituzione delle graduatorie, erano in possesso dell'abilitazione e di almeno 360 giorni di insegnamento;
- III fascia nella quale sono inseriti i docenti che hanno conseguito l'abilitazione successivamente e comunque entro l'anno accademico 2007/08. Successivamente (D.M.53/2012) anche i docenti abilitati negli anni scolastici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno potuto accedere alle GAE


Le GaE costituiscono anche uno dei due canali attualmente disponibili per il reclutamento dei docenti a tempo indeterminato (sul 50% dei posti disponibili).




Le GPS

Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze, istituite dal Decreto-Legge 126/2019, sono elenchi di durata biennale, utilizzati per assegnare incarichi di supplenza annuali o fino al termine delle attività didattiche. I requisiti di accesso variano in base alla fascia, al grado di istruzione e alla tipologia di posto. Sono previste due fasce:

- La I fascia è riservata ai docenti abilitati o specializzati sul sostegno. Per i posti di sostegno è necessario possedere lo specifico titolo di specializzazione;
- La II fascia per la scuola dell'infanzia e primaria accoglie gli aspiranti iscritti al III, IV o V anno del corso di laurea in scienze della formazione primaria che hanno conseguito almeno 150 CFU all'atto della presentazione dell'istanza. La II fascia per le scuole secondarie è destinata ai docenti in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso all'insegnamento della specifica classe di concorso. La II fascia per i posti di sostegno è riservata ai docenti non specializzati che hanno, comunque, prestato per almeno 3 anni su sostegno sullo specifico grado entro l'anno scolastico precedente l'aggiornamento.



<p>Le Graduatorie di istituto</p> <p>Le graduatorie di istituto per i docenti (distinte per grado di istruzione e classe di concorso) sono una diretta derivazione delle GaE e delle GPS e sono destinate alla copertura delle supplenze brevi (e anche delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche nel caso di esaurimento di GaE e GPS). Mentre le GaE e le GPS sono gestite dagli Ambiti Territoriali, le graduatorie di istituto sono di competenza delle singole scuole. Anche le graduatorie di istituto sono suddivise in fasce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I fascia: destinata ai docenti iscritti in GaE; - II fascia: destinata ai docenti abilitati inseriti nella I fascia delle GPS; - III fascia: destinata ai docenti non abilitati inseriti nella II fascia delle GPS. 	
<p style="text-align: center;">DISPONIBILITA' DI POSTI</p> <p>L'ordinanza ministeriale disciplina, per il biennio 2026/27 – 2027/28, il rinnovo, l'aggiornamento, il trasferimento e la permanenza nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto. Disciplina, inoltre, le procedure di attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente e del personale educativo.</p> <p>Tipologie di supplenze</p> <p>Si possono avere 3 diverse tipologie di supplenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Supplenze annuali</u> per la copertura di posti di insegnamento e cattedre (su posto comune e di sostegno) vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono tali sino al 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento. La scadenza della supplenza è <u>al 31 agosto</u>; - <u>Supplenze sino al termine delle attività didattiche</u> per la copertura di posti di insegnamento e cattedre (su posto comune e di sostegno) non vacanti ma di fatto disponibili. La scadenza della supplenza, in questo caso, è <u>al 30 giugno</u>; - <u>Supplenze brevi e temporanee</u> per ogni altra necessità diversa dalle precedenti. In questo caso la scadenza della supplenza è rappresentata dall'<u>ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio</u>. <p>L'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze sino al termine delle attività didattiche avviene a cura degli Uffici scolastici territoriali, mediante lo scorrimento delle GaE e, in caso di esaurimento delle stesse, delle GPS. In caso di esaurimento o di incapacità delle GPS, i posti residui saranno assegnati dai dirigenti scolastici utilizzando le graduatorie di istituto.</p> <p>L'attribuzione delle supplenze temporanee è di competenza del dirigente scolastico.</p> <p>Modalità di copertura dei posti</p> <p>I posti di insegnamento, a qualsiasi titolo disponibili all'esito delle operazioni di assunzione in ruolo, sono coperti prioritariamente e con riferimento alle ore curricolari stabilite dagli ordinamenti, con i docenti dell'organico dell'autonomia in possesso della relativa abilitazione o specializzazione per i posti di sostegno</p>	

<p>(art.1, comma 5, Legge 107/2015).</p> <p><u>Nel caso di assenza di docenti abilitati nelle GaE, nelle GPS e nelle graduatorie di istituto</u>, il dirigente scolastico, può anche utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, se in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina (art.1, comma 79, Legge 107/2015).</p> <p>Successivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 17, del decreto-legge 95/2012, i posti ancora disponibili possono essere coperti con il personale soprannumerario in utilizzo.</p> <p><u>Nella scuola primaria</u> i posti comuni, di sostegno e di educazione motoria nonché gli eventuali spezzoni orari residui e i posti part-time sono integrati con un'ora di programmazione fino a 11 ore di insegnamento e con due ore di programmazione fino a 22. Non è comunque possibile eccedere complessivamente il numero di due ore di programmazione.</p> <p>Esclusivamente <u>nella scuola secondaria (di I e di II grado)</u>, il dirigente scolastico può provvedere alla copertura degli spezzoni pari o inferiori a sei ore settimanali attribuendoli, con il loro consenso, ai docenti con contratto a tempo indeterminato forniti di specifica abilitazione o specializzazione per il relativo insegnamento, in servizio nella scuola medesima.</p> <p>L'ordinanza ministeriale prevede che, al fine di ridurre il numero di contratti a tempo determinato su spezzone orario incrementando allo stesso tempo l'entità oraria della supplenza, i dirigenti scolastici, dopo le operazioni di cui sopra, segnalino all'Ufficio scolastico territorialmente competente tutte le disponibilità orarie che non costituiscono posto intero o cattedra. A cura dell'Ufficio territoriale, tali disponibilità saranno aggregate per formare posti-orario in base ai criteri utilizzati per la costituzione delle cattedre orario esterne nella scuola secondaria e nei limiti dell'orario contrattualmente previsto per il corrispondente grado di scuola. I criteri richiamati prevedono che possano costituirsi cattedre/posti-orario con un massimo di tre istituzioni scolastiche su non più di due comuni. In questa fase, verrà privilegiata la formazione di posti interi e cattedre o, comunque, posti con la maggior entità oraria possibile.</p> <p><u>Nella scuola secondaria, dopo l'inizio dell'anno scolastico</u>, eventuali spezzoni orari pari o inferiori a sei ore settimanali residuati dalle aggregazioni effettuate dagli Uffici scolastici territoriali possono essere attribuiti, con il loro consenso, ai docenti forniti della relativa specifica abilitazione o specializzazione in servizio nella scuola stessa prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento orario e, successivamente, al personale con contratto a tempo pieno.</p> <p>Eventuali ulteriori residui fino a 6 ore non assegnati potranno essere attribuiti, prioritariamente al personale con diritto al completamento e poi a quello a orario intero, privo della specifica abilitazione/specializzazione ma in possesso del titolo di studio richiesto dagli ordinamenti.</p> <p>Infine, nel caso in cui rimangano ore o posti/cattedre i dirigenti scolastici provvedono all'assunzione di nuovi supplenti attraverso le graduatorie di istituto.</p>	  
--	---

LE NUOVE GPS

Le graduatorie vengono costituite, per ciascun grado di istruzione e tipologia di posto, in ciascuna provincia. Le GPS, distinte in I e II fascia, sono costituite dai docenti che presentano la relativa istanza, per un'unica provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate.

Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria e ai posti di educazione motoria nella scuola primaria sono:

- I fascia: costituita da docenti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
- II fascia: costituita dagli studenti che, nell'anno accademico di aggiornamento delle graduatorie risultano iscritti al III anno o a annualità successive del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza.

La seconda fascia relativa ai posti di educazione motoria nella scuola primaria è costituita dai docenti in possesso delle lauree LM-47, LM-67 o LM-68 ovvero di titoli di studio equiparati ai sensi del D.M. 9 luglio 2009.

Le GPS relative ai posti comuni della scuola secondaria di I e di II grado, distinte per classi di concorso, sono:

- I fascia: costituita dai docenti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
- II fascia: costituita dai docenti in possesso dei titoli di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di ordinamento delle classi di concorso.

Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione, sono:

- I fascia: costituita dai docenti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;
- II fascia: costituita dai docenti, privi del titolo di specializzazione per il grado di istruzione richiesto, che entro l'anno scolastico precedente a quello di presentazione dell'istanza abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:
 - o per la scuola dell'infanzia e primaria, della relativa abilitazione;
 - o per la scuola secondaria, dell'abilitazione o del titolo di studio previsto per l'accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

Le GPS relative ai posti di personale educativo nelle istituzioni educative sono:

- I fascia: costituita dai docenti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
- II fascia: costituita dai docenti in possesso di uno dei seguenti requisiti:



- inserimento nella II fascia GPS relative al biennio 2024/25 – 2025/26;
- abilitazione per la scuola primaria;
- diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell'educazione, laurea specialistica in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LS-65, laurea specialistica in scienze pedagogiche LS-87, laurea magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LM-57, laurea magistrale in scienze pedagogiche LM-85;
- laurea in scienze dell'educazione L-19.

Per le supplenze sui posti di differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni, nonché sui posti delle scuole speciali per sordomuti e non vedenti, sono costituiti appositi elenchi, per l'accesso ai quali i docenti devono dichiarare il possesso dello specifico titolo posseduto per il relativo grado di scuola.

Docenti già presenti nelle GaE che presentano domanda per le GPS

Per i docenti inseriti a pieno titolo nelle GaE che presentano domanda di inclusione nelle GPS, la provincia di inserimento in I fascia di istituto deve coincidere con quella scelta per le GPS.

Per i docenti la cui provincia di inserimento nelle GaE coincide con quella delle GPS, l'iscrizione in queste ultime non può avvenire per le stesse classi di concorso/tipologie di posto per le quali sono presenti a pieno titolo nelle GaE.

Tale vincolo non si applica ai docenti che sono inseriti con riserva nelle GaE in forza di un provvedimento giurisdizionale o che sono in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione (cosiddetta riserva "S").





Punteggi, posizioni, preferenze e precedenza nelle GPS

I punteggi, le posizioni, le eventuali preferenze e precedenza sono determinati sulla base delle dichiarazioni attraverso le procedure informatizzate. In particolare, i titoli dichiarati (esclusi quelli relativi al servizio) sono oggetto di valutazione se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione dell'istanza. Le situazioni soggette a scadenza devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza nelle GPS.

Valutazione del servizio maturato dopo la presentazione della domanda

I docenti che, alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda, non abbiano ancora maturato l'intera annualità di servizio potranno dichiarare, comunque, la data di scadenza del contratto in essere all'atto della presentazione dell'istanza, al fine di ottenerne la valutazione. In questo caso, la valutabilità del servizio svolto successivamente alla scadenza della domanda è vincolata alla conferma dell'avvenuto svolgimento del servizio che dovrà essere dichiarato, tramite apposita istanza informatica, a partire dalle ore 09.00 del 15 giugno 2026 e fino alle ore 23.59 del 2 luglio 2026. L'eventuale mancata conferma determinerà la valutazione del servizio per l'a.s.2025/26 fino alla data di scadenza



<p>della presentazione della domanda.</p> <p>Rideterminazione dei punteggi Ai docenti già inseriti nelle GPS (di I e II fascia) del biennio 2024/25 – 2025/26 il punteggio spettante per i titoli già presentati e per le eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle scuole è <u>rideterminato</u> sulla base delle nuove tabelle di valutazione. Di conseguenza, nel caso in cui il docente presenti domanda di aggiornamento, il punteggio relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti dopo il 24 giugno 2024 si aggiunge al punteggio già posseduto e rideterminato (esempio: l'aspirante che avesse dichiarato un dottorato di ricerca il cui punteggio era di 10 ora avrà la rivalutazione a 14 punti).</p> <p>Docenti presenti negli elenchi aggiuntivi di cui al D.M.26/2025 L'aggiornamento delle GPS determina <u>la cessazione dell'efficacia degli elenchi aggiuntivi</u> costituiti ai sensi del D.M.26 del 19 febbraio 2025. Di conseguenza, i docenti inclusi negli elenchi aggiuntivi dovranno presentare domanda <u>di nuovo inserimento</u> in I fascia per il relativo insegnamento.</p> <p>Esclusione dalle GPS per docenti che non aggiornano e non partecipano a procedura per attribuzione supplenza I docenti che erano inseriti nelle GPS del biennio precedente (2024/25 – 2025/26) che <u>non producono domanda di aggiornamento, trasferimento o permanenza e non prendono parte alla procedura</u> informatizzata finalizzata al conseguimento delle supplenze (cosiddetta "<u>delle 150 scuole</u>") per l'anno 2026/27 <u>sono esclusi dalle GPS e dalle correlate graduatorie di istituto per l'intero periodo di vigenza</u> (biennio 2026/27 – 2027/28).</p> <p>Classi di concorso specifiche per i licei musicali (A-53, A-55, A-63, A-64) Possono produrre domanda di aggiornamento/trasferimento/permanenza nella prima fascia delle classi di concorso specifiche per i licei musicali, oltre ai docenti abilitati, anche i docenti che risultino già iscritti nel biennio precedente anche in forza della disciplina transitoria. Analogamente, possono produrre domanda di aggiornamento/trasferimento/permanenza nella seconda fascia, oltre ai docenti in possesso dello specifico titolo di studio, anche i docenti che risultino già iscritti nel biennio precedente anche in forza della disciplina transitoria.</p> <p>Classi di concorso ad esaurimento Per le classi di concorso A-29, A-66, A-76, A-86, B-01, B-29, B-30, B-31, B-32 e B-33 possono fare domanda di aggiornamento/permanenza/trasferimento esclusivamente i docenti già presenti nelle GPS delle stesse classi di concorso per il biennio 2024/25 – 2025/26.</p>	   

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE**Requisiti generali**

Per poter essere ammessi, i docenti alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti generali:

- cittadinanza italiana. Sono, comunque, equiparati ai cittadini italiani coloro che:
 - o sono cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art.38, comma 1, decreto legislativo 165/2001). Possono, altresì, presentare istanza i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art.38, comma 3-bis, decreto legislativo 165/2001);
 - o i titolari di Carta Blu UE (artt.7 e 12 Direttiva 2009/50/CE);
 - o i familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo (art.23, decreto legislativo 30/2007);
- età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo d'ufficio, riferita al 1° settembre dell'anno di aggiornamento delle graduatorie;
- godimento dei diritti civili e politici nel Paese di cittadinanza;
- per i soggetti all'obbligo militare, posizione regolare nei confronti del servizio di leva;
- per coloro che non sono cittadini italiani avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, secondo quanto riportato dalla nota MIUR 7 ottobre 2013, n.5274.

Cause ostative

Non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nemmeno presentare domande di messa a disposizione coloro che:

- siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
- siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una P.A. per persistente insufficiente rendimento;
- siano stati dispensati dal servizio per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso/tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa;
- siano stati dispensati dal servizio per incapacità didattica relativamente alla medesima classi di concorso/tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;
- siano stati licenziati dall'impiego presso una P.A. per giusta causa, giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione;

- siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- i dipendenti dello Stato o di Enti Pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
- si trovino in una delle condizioni ostantive previste dal decreto legislativo 235/2012.

Docenti sospesi dal servizio

I docenti che sono incorsi nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio ovvero che sono stati destinatari di provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio possono presentare l'istanza di partecipazione a condizione che gli effetti dei provvedimenti si concludano prima del termine del biennio di validità delle graduatorie. La loro posizione, in ogni caso, non viene presa in considerazione per l'attribuzione delle supplenze fino al termine della sanzione stessa.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Modalità di presentazione dell'istanza

I docenti possono presentare istanza di:

- inserimento
- trasferimento
- aggiornamento
- permanenza

in un'unica provincia per una o più GPS e per le correlate graduatorie di istituto di II e di III fascia. Per i docenti già presenti in GaE (anche di altra provincia) la provincia di inserimento nella I fascia di istituto deve coincidere con quella in cui si presenta l'istanza per le GPS.

Tempi di presentazione dell'istanza

L'istanza di partecipazione va presentata a partire dalle ore **12.00 del 23 febbraio** (data di pubblicazione della O.M. sul Portale Unico del Reclutamento www.inpa.gov.it) e fino alle ore **23.59 del 16 marzo**.

Per poter accedere alla procedura di compilazione della domanda è necessario essere in possesso delle credenziali SPID ovvero di quelle della CIE, oltre ad essere abilitati al servizio di "Istanze on line".

L'istanza può, altresì, essere raggiunta all'indirizzo www.miur.gov.it attraverso il percorso "Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza".

Nell'istanza di partecipazione il docente dichiara:



- il possesso dei requisiti generali e l'assenza di condizioni ostative all'impiego;
- di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del personale docente/educativo;
- le eventuali condanne penali riportate (anche nel caso in cui siano state concessi indulto, amnistia o condono) e gli eventuali procedimenti penali pendenti (in Italia e/o all'estero). Tale dichiarazione va, comunque, resa anche se negativa;
- il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, oltre all'indirizzo completo, al numero di telefono e al recapito di posta elettronica a cui ricevere le comunicazioni;
- i titoli di accesso conseguiti entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, fatto salvo quanto precisato successivamente;
- i titoli (di servizio e culturali) di cui si chiede la valutazione;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati.

Iscrizione con riserva

In deroga al requisito del possesso del titolo di accesso alla data di scadenza per la presentazione delle istanze, possono iscriversi con riserva i docenti che conseguono l'abilitazione/specializzazione entro il 30 giugno 2026.

Possono, in analogia, iscriversi con riserva negli elenchi di prima fascia relativi ai percorsi didattici differenziati Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell'infanzia, primaria e per le scuole speciali per sordomuti e non vedenti coloro che conseguono lo specifico titolo entro il 30 giugno 2026.

I docenti iscritti con riserva dovranno successivamente dichiarare il conseguimento del titolo attraverso una apposita funzione di "Istanze on line" a partire dalle ore 09.00 del 15 giugno 2026 fino alle ore 23.59 del 2 luglio 2026.



La mancata comunicazione nei termini stabiliti ovvero il mancato conseguimento del titolo determina l'esclusione dalla prima fascia e l'inserimento del docente nella seconda fascia sulla base dei titoli effettivamente posseduti.

Titoli conseguiti all'estero in attesa di riconoscimento

I docenti che abbiano conseguito il titolo di accesso all'estero per il quale abbiano già ottenuto il riconoscimento dovranno indicare, nell'istanza, gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo.

I candidati che abbiano conseguito il titolo all'estero non ancora riconosciuto dal Ministero dovranno dichiarare di aver presentato la domanda di riconoscimento entro i termini di presentazione della domanda. L'inserimento con riserva dà diritto alla stipula dei contratti a tempo determinato; ai contratti, in questo caso, dovrà essere apposta la clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo.



<p>Valutabilità dei titoli presentati</p> <p>È ammessa, esclusivamente, la valutazione dei titoli di cui il docente sia in possesso alla data di scadenza dei termini stabiliti per la presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto per l'eventuale servizio prestato dopo il termine stesso.</p> <p>Riserva dei posti ex Legge 68/1999</p> <p>I candidati interessati a fruire <u>della riserva di cui alla legge 68/1999</u> devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione dell'istanza. I docenti impossibilitati a produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati a tempo determinato alla data di scadenza della domanda dovranno indicare la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione stessa.</p> <p>Documentazione da allegare alla domanda</p> <p>I docenti dichiarano i titoli posseduti senza produrre alcuna certificazione. A pena di esclusione, devono essere allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il titolo conseguito all'estero e la <u>traduzione del titolo</u> di studio, della abilitazione o della specializzazione conseguita all'estero e non ancora riconosciuta. Ai fini del riconoscimento del punteggio aggiuntivo per le abilitazioni/specializzazioni dovrà essere allegato il <u>documento rilasciato dall'Università presso la quale sia stato svolto il percorso, corredato da una traduzione</u>. Dalla traduzione dovrà essere inequivocabilmente accertabile la natura selettiva dell'accesso al percorso svolto, la durata almeno annuale, la sussistenza del numero programmato e l'obbligo di frequenza. <u>La traduzione dovrà essere in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale o con asseverazione presso un Ufficio giudiziario italiano;</u> - la dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera; - i servizi di insegnamento prestati in altri Paesi dell'Unione Europea ovvero in altri Paesi esteri. 	 
<p style="text-align: center;">TITOLI VALUTABILI</p> <p>I docenti sono graduati nella prima e nella seconda fascia sulla base dei titoli dichiarati. La valutazione dei titoli avviene sulla base di 10 tabelle, due per la scuola dell'infanzia e primaria, due per la scuola secondaria (tabella A), due per gli insegnanti ITP (tabella B), due per il sostegno (distinte per gradi di scuola) e due per gli educatori.</p> <p>Titoli culturali</p> <p>Ogni <u>titolo culturale</u> deve essere dichiarato <u>una volta sola in tutte le GPS</u> in cui</p>	

il docente chiede l'inserimento/aggiornamento.

Esempio: *docente con diploma magistrale – quindi abilitato per la scuola primaria/infanzia – e con una laurea valida per l'insegnamento di filosofia e storia e di lettere (I e II grado). L'insegnante potrà, quindi, chiedere l'inserimento nella I fascia primaria e infanzia (tabella A/1) e nella seconda fascia della scuola secondaria (tabella A/4). Gli eventuali titoli culturali posseduti dovranno essere dichiarati una volta per la tabella A/1 e una volta per la tabella A/4 (anche se sono ben 3 le discipline richieste dal docente).*

Titoli artistici

I titoli artistici e professionali (per gli insegnamenti tipici nei licei musicali e coreutici) sono valutati per un massimo di 66 punti e non sono computati ai fini dell'attribuzione delle supplenze su sostegno.

Titoli di servizio

Ciascun titolo di servizio va dichiarato una volta sola. Lo stesso sarà considerato dal sistema specifico per la classe di concorso/posto sul quale è stato prestato servizio e aspecifico per tutte le altre classi di concorso/posti.

Per ogni anno scolastico, per ciascuna classe di concorso/posto possono essere cumulati fino ad un massimo di 12 punti.

A partire dall'a.s.2024/25, il servizio prestato su una classe di concorso oggetto di accorpamento da parte del D.M.255/2023 è valutato come specifico anche sull'altra classe di concorso aggregata.

Il servizio prestato sulla specifica classe di concorso/posto o posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero, nelle scuole militari, nell'ambito dei percorsi di diritto/dovere all'istruzione nella Istruzione e Formazione Professionale, in forza dei progetti promossi dalle Regioni (c.d. "salvaprecari") e nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso è valutato 2 punti per mese.

È considerato aspecifico il servizio prestato su altra classe di concorso/posto o su sostegno in altro grado di istruzione.

Il servizio prestato su posto di sostegno è considerato servizio specifico sia per la GPS di sostegno del relativo grado sia per gli insegnamenti comuni relativi allo stesso grado.

Il servizio prestato su religione cattolica così come quello di alternativa alla religione cattolica è valutato sempre come aspecifico.

Il servizio prestato con contratti atipici nelle scuole paritarie o nei centri di



N.B.
Nota Bene





N.B.
Nota Bene







N.B.
Nota Bene

N.B.
Nota Bene

<p>formazione professionali <u>su insegnamenti curricolari</u> o di sostegno sono valutati per l'intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente.</p> <p>Il servizio prestato <u>antecedentemente all'anno 2000</u> in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, nella scuola primaria parificata e nella scuola dell'infanzia pareggiata è valutato la metà rispetto alla valutazione prevista per i punteggi specifici o aspecifici.</p> <p>In analogia, il servizio prestato nelle <u>scuole non paritarie</u> inserite negli albi regionali è valutato la metà rispetto alla valutazione prevista per i punteggi specifici o aspecifici.</p> <p>Il servizio prestato nelle <u>scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana</u> è valutato, previa la prescritta certificazione dell'autorità consolare d'intesa con gli Uffici Scolastici di Trieste, Udine e Gorizia, come il servizio prestato in Italia.</p> <p>Il <u>servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato</u> per legge al servizio militare è valutato interamente se prestato in costanza di nomina.</p> <p>Il <u>servizio prestato a seguito di provvedimenti giurisdizionali</u> dai quali siano derivati contratti a tempo indeterminato o determinato successivamente caducati costituisce servizio valutabile.</p> <p>Servizi contemporanei</p> <p>Se nel corso del medesimo anno scolastico il docente presta servizi contemporanei su classi di concorso diverse ha titolo alla valutazione cumulata dei servizi.</p> <p><i>Esempio: docente nella GPS di scuola secondaria di II grado per le discipline di filosofia e storia e discipline letterarie (I e II grado). Nel corso dell'anno scolastico ottiene una supplenza su filosofia e storia e, a titolo di completamento, anche su discipline letterarie nella scuola secondaria di II grado.</i></p> <p><i>Il docente per la disciplina di lettere nel I grado, per ogni mese, potrà cumulare 1 punto per il servizio aspecifico prestato su filosofia e storia e 1 punto per il servizio aspecifico su lettere II grado.</i></p>	 
<p style="text-align: center;">LA VALUTAZIONE DEI TITOLI</p> <p>La valutazione delle GPS avviene in base ad un sistema "multilivello".</p> <p>Una <u>prima valutazione</u> è effettuata dal sistema informatico all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione. Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è calcolato dal sistema informatico.</p> <p>La <u>seconda valutazione</u> dei titoli dichiarati per GPS è competenza degli Uffici</p>	

<p>Scolastici territorialmente competenti che possono, comunque, conferire delega alle scuole polo per intere classi di concorso/posti al fine di evitare difformità nelle valutazioni. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territoriali procedono alla rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.</p> <p>Il dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente pubblica, all'albo on line, le GPS. Analogamente, sono pubblicate all'albo di ciascuna istituzione scolastica, per gli insegnamenti impartiti, le graduatorie di istituto.</p> <p>Avverso le GPS è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.</p> <p>A seguito della approvazione della graduatoria, la scuola ove l'aspirante stipula il primo contratto nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate, avviando <u>entro 3 giorni lavorativi</u> dalla stipula le procedure di verifica (<u>terza valutazione</u>).</p> <p><u>Entro 3 giorni</u> dal termine dei controlli in caso di esito positivo della verifica il dirigente scolastico comunica, con apposito provvedimento, l'esito della stessa all'ufficio scolastico e all'interessato.</p> <p>In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico comunica l'esito della stessa all'ufficio scolastico competente ai fini della rideterminazione del punteggio ovvero della esclusione dalle graduatorie del docente. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli le determinazioni relative ai fini della eventuale responsabilità penale.</p> <p>L'eventuale servizio prestato sulla base di dichiarazioni non corrispondenti a verità è dichiarato come prestato di fatto e non di diritto: di conseguenza, tale servizio non è menzionato negli attestati di servizio, non è valido per l'attribuzione di punteggi e non è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera.</p>	  
<p style="text-align: center;">ELENCO AGGIUNTIVO ALLE GPS</p> <p>I docenti che conseguono l'abilitazione/specializzazione successivamente al 30 giugno 2026, nelle more della ricostituzione delle GPS, potranno chiedere l'inserimento, per l'anno scolastico 2027/28, in appositi elenchi aggiuntivi.</p> <p>Per i docenti già inseriti nella GPS di seconda fascia, l'inserimento negli elenchi aggiuntivi è vincolato alla provincia di precedente inserimento e determina l'automatico depennamento dalla seconda fascia GPS per la correlata classe di concorso/posto.</p> <p>Analogamente, l'iscrizione negli elenchi aggiuntivi può essere richiesta anche dai docenti che conseguono il titolo di differenziazione didattica Montessori,</p>	

<p>Agazzi, Pizzigoni per il rispettivo grado di istruzione nonché da coloro che conseguono il titolo per l'insegnamento nelle scuole speciali.</p> <p>L'inserimento negli elenchi aggiuntivi avviene sulla base dei punteggi conseguiti entro i termini e secondo le modalità specificate con un decreto ministeriale emanato entro il 31 dicembre 2026 che può anche prevedere l'inserimento degli aspiranti con riserva in attesa del conseguimento del titolo, definendo anche il termine ultimo per procedere allo scioglimento della riserva.</p> <p>L'inserimento negli elenchi aggiuntivi non interferisce sulle posizioni dei soggetti abilitati o specializzati già inseriti nella I fascia delle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto.</p>	 
<p style="text-align: center;">CONTINUITA' DIDATTICA SUL SOSTEGNO</p> <p>I docenti in servizio a tempo determinato almeno <u>con contratto fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico precedente</u> a quello per il quale si dovranno effettuare le operazioni di supplenza che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono in possesso del titolo di specializzazione; - sono privi del titolo di specializzazione ma nell'anno scolastico precedente a quello per il quale saranno disposte le supplenze hanno svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati dalla II fascia GPS per il relativo grado; - sono privi del titolo di specializzazione ma nell'anno scolastico precedente a quello per il quale saranno disposte le supplenze hanno svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati in base allo scorrimento delle GaE e in subordine, dalle GPS (elenchi incrociati) <p>possono partecipare alle procedure di conferma sul sostegno.</p> <p>Entro il 31 maggio, il dirigente scolastico acquisisce l'eventuale richiesta di continuità del docente di sostegno da parte della famiglia.</p> <p>Successivamente, il dirigente scolastico effettua una valutazione sulla sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente, anche sentendo il GLO, con riferimento alla specifica situazione dell'alunno e della classe e ne comunica l'esito all'Ufficio Territorialmente competente, al docente interessato e alla famiglia entro il successivo 15 giugno.</p> <p>Il docente, qualora ricorrano le condizioni per la conferma, nell'ambito della presentazione dell'istanza finalizzata all'attribuzione delle supplenze, può esprimere la volontà di essere confermato sul posto con precedenza assoluta.</p> <p>L'ufficio scolastico territoriale, una volta esaurite le operazioni relative al personale assunto a tempo indeterminato e verificata la disponibilità del posto, accerta il diritto alla nomina del docente nell'ambito del contingente complessivo dei posti disponibili (cosiddetta "nominabilità").</p> <p>Se tutte le condizioni sono verificate, l'Ufficio scolastico territorialmente</p>	

<p>competente conferma, con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate, il docente sul posto assegnato nell'anno precedente. Le conferme devono essere disposte improrogabilmente entro il 31 agosto.</p>	
<p style="text-align: center;">CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE DA GPS</p> <p>Il conferimento delle supplenze annuali (31/08) e fino al termine delle attività didattiche (30/06) avviene, ordinariamente, con modalità informatizzata. Hanno titolo al conferimento di tali tipologie di supplenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i docenti inseriti nelle GaE; - i docenti inseriti nelle GPS <p>che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi (cosiddetta procedura "delle 150 scuole").</p> <p>Nell'istanza prodotta per il conferimento delle supplenze gli aspiranti possono indicare le proprie preferenze. In particolare, possono indicare, graduandole opportunamente secondo le proprie esigenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la durata della supplenza (31/08, 30/06); - la disponibilità alla stipula del contratto su cattedra interna o esterna; - la disponibilità alla stipula dei contratti su spezzoni; - la disponibilità al completamento orario. <p>A norma dell'art.39, comma 4 del vigente CCNL al personale destinatario di supplenza che ne faccia richiesta può essere consentita la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.</p> <p>La procedura informatica di attribuzione delle supplenze tiene conto delle riserve dei posti disposti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 68/1999 (diritto al lavoro dei disabili), di cui agli artt.1014 e 678 del decreto legislativo 66/2010 (volontari in ferma breve e ferma prefissata nonché dei volontari in servizio permanente) e di cui all'art.18, comma 4 del decreto legislativo 40/2017 (operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 64/2001).</p> <p>La <u>mancata presentazione dell'istanza</u> finalizzata al conferimento delle supplenze determinerà, per l'anno scolastico di riferimento, <u>la rinuncia alle supplenze annuali e al termine delle attività didattiche</u> sia da GaE che da GPS che da graduatorie di istituto (nel caso di esaurimento o incapienza delle precedenti) per tutte le graduatorie cui il docente abbia titolo.</p> <p>È considerata rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Di conseguenza, qualora l'aspirante non esprima tutte le sedi per tutte le classi di concorso/tipologie di posti cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa</p>	

essere soddisfatto in base alle preferenze espresse sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi/classi di concorso non espresse. Ne deriverà la mancata assegnazione della supplenza per l'insegnamento per il quale sarebbe stato in turno di nomina, per l'anno di riferimento, sulla base delle GaE e delle GPS.

L'assegnazione di una supplenza, sulla base delle preferenze espresse dall'aspirante comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti delle individuazioni viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line. Contestualmente, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità in base al quale hanno proceduto al conferimento delle supplenze.

Al termine di ogni turno di nomina, gli uffici scolastici territorialmente competenti comunicano, a ciascuna istituzione scolastica, le classi di concorso/posti/tipologie di posto per le quali siano esauriti gli aspiranti a livello provinciale. In questo modo, le diverse istituzioni scolastiche possono attivare, sin da subito, le procedure per l'attribuzione delle supplenze dalle graduatorie di istituto.

Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, saranno oggetto di ulteriori fasi di attribuzione a favore degli aspiranti utilmente collocati in graduatoria compresi coloro che non siano risultati assegnatari di un incarico in base alle preferenze espresse (cosiddetto "ripescaggio").

Esempio: nella propria istanza di supplenza un aspirante indica un certo numero di scuole. Al termine del proprio turno di nomina non risulta destinatario di alcuna supplenza. In questo caso, potrà partecipare ai turni successivi per le eventuali disponibilità che venissero a determinarsi, anche per effetto di rinuncia, esclusivamente in base alle scelte originariamente indicate nella propria istanza.

Conferimento delle supplenze su posti di sostegno


Per il conferimento delle supplenze su posti di sostegno si procede prioritariamente con lo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GaE, con riferimento ai diversi gradi di istruzione.

Successivamente, in caso di esaurimento o di incapienza degli elenchi aggiuntivi, si procede allo scorrimento delle GPS di I e, poi, di II fascia per il relativo grado.

Infine, in caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo del titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GaE e, in subordine, delle GPS del grado relativo, sulla base del migliore punteggio (cosiddetti "*elenchi incrociati*").



Completamento orario


Il docente cui, sulla base delle preferenze espresse, è assegnata una supplenza a orario non intero conserva titolo, in relazione alle posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento orario, nella provincia di inserimento fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio previsto



N.B.
Nota Bene



<p>per il personale di ruolo, con supplenze a orario non intero assegnate dagli uffici scolastici anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nella domanda. Il completamento può essere realizzato con più rapporti di lavoro a tempo determinato per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento, senza frazionare le relative disponibilità, anche in caso di utilizzo delle graduatorie di istituto a seguito dell'esaurimento delle GPS (la spezzatura delle disponibilità orarie può avvenire solo per le supplenze brevi).</p> <p>Gli aspiranti che, una volta ottenuta una supplenza, vi rinunciano ovvero non prendono servizio entro il termine previsto non possono partecipare alle ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze per i posti al 30/06 o al 31/08 per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie (in pratica, <u>vengono esclusi dalle GPS, ma non dalle graduatorie di istituto per le supplenze brevi</u>).</p>	
GRADUATORIE DI ISTITUTO	
<p>Le graduatorie di istituto sono articolate in tre fasce così composte per ciascun insegnamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I fascia: docenti iscritti in GaE; - II fascia: docenti iscritti nella GPS di prima fascia; - III fascia: docenti iscritti nella GPS di seconda fascia <p>che abbiano richiesto l'inserimento nella graduatoria della singola scuola. La vigenza delle graduatorie di istituto corrisponde a quella delle GPS (biennio).</p> <p>Le graduatorie di istituto sono utilizzate per il conferimento delle supplenze brevi. In caso di esaurimento/incapienza delle GaE e delle GPS possono essere utilizzate anche per l'attribuzione delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.</p> <p>La provincia per la quale si è richiesto l'inserimento nelle GPS vincola la scelta delle sedi scolastiche. A questo proposito, i docenti possono indicare fino a 20 istituzioni scolastiche per ciascuna delle classi di concorso/posti per i quali hanno presentato domanda di inserimento nelle GPS. I punteggi con i quali i docenti compaiono nelle graduatorie di istituto corrispondono a quelli delle GaE e delle GPS.</p> <p>I docenti della scuola primaria e dell'infanzia possono, altresì, indicare, nell'ambito delle 20 istituzioni scolastiche, fino a un massimo di due direzioni didattiche e 5 istituti comprensivi per i quali dichiarano la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpellato e presa di servizio.</p> <p>Nel corso della vigenza delle graduatorie di istituto, in occasione della costituzione degli elenchi aggiuntivi, <u>il docente che non sia già inserito nella graduatoria di istituto per il relativo insegnamento</u> può scegliere, nell'ambito della provincia in cui si è inserito nelle GPS, le 20 istituzioni scolastiche per essere</p>	

<p>collocato nei relativi elenchi aggiuntivi.</p> <p>Il <u>docente già inserito nelle graduatorie di istituto di III fascia che consegua l'abilitazione/specializzazione per il medesimo insegnamento</u> mantiene le istituzioni scolastiche precedentemente scelte.</p>	
CONFERIMENTO SUPPLENZE BREVI E TEMPORANEE	
Modalità di copertura delle assenze	
<p>Il dirigente scolastico conferisce le supplenze brevi esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.</p> <p>In particolare, <u>nelle scuole secondarie</u>, il dirigente scolastico <u>può</u> provvedere alla sostituzione del personale assente <u>utilizzando il personale dell'istituto per le assenze fino ad un massimo di 15 giorni</u> (art.22, comma 6, Legge 448/2001).</p>	
<p>Ai sensi dell'art.1, comma 333, della Legge 190/2014 non è possibile ricorrere alle supplenze <u>per il primo giorno di assenza del titolare</u>, fatta salva l'esigenza di garantire l'offerta formativa e il rispetto delle norme relative alla protezione dei rischi.</p>	
<p>Infine, <u>nelle scuole secondarie per i posti comuni</u> il dirigente scolastico, per le supplenze fino a 10 giorni, <u>deve effettuare</u> le sostituzioni con personale dell'organico dell'autonomia che, se impiegato in gradi istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza. Nulla viene, invece, a variare per gli altri gradi di scuola e per le supplenze di sostegno.</p>	
Convocazione degli aspiranti	
<p>Al fine del conferimento delle supplenze, le scuole utilizzano la procedura informatica per verificare la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione dei docenti e procedono alla convocazione dei soli docenti in condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - docenti parzialmente occupati per il completamento d'orario; - docenti totalmente inoccupati. 	
<p>Le scuole riscontrano la disponibilità dei docenti ad accettare la proposta di assunzione attraverso la procedura informatica di convocazione.</p>	
<p>L'utilizzo di tale procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, tenendo conto che per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta. Per le supplenze inferiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 12 ore. Il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità dei docenti, individua il destinatario della supplenza e, acquisita anche telematicamente l'accettazione, assegna il termine di 24 ore per la presa di servizio, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. Per le supplenze brevi fino a dieci giorni, nelle scuole dell'infanzia e primaria, possono essere previste particolari modalità di interpello con immediata presa di servizio.</p>	



La comunicazione relativa alla proposta di supplenza deve contenere:

- la data di inizio, la durata, l'orario complessivo distintamente per i singoli giorni;
- il giorno e l'ora entro cui rispondere alla convocazione;
- le indicazioni dei contatti della scuola proponente.

Se la convocazione è multipla (cioè, destinata a più aspiranti), la comunicazione deve altresì contenere:

- l'ordine di graduatoria di ciascun aspirante;
- la data in cui sarà assegnata la supplenza, in modo che coloro che hanno dato la disponibilità e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi liberi di rispondere ad altre convocazioni.

All'atto dell'accettazione della supplenza, le scuole registrano sul sistema informativo i dati della supplenza stessa, al fine di rendere aggiornate le informazioni alle altre istituzioni scolastiche. Analogamente, le scuole registrano a sistema anche le rinunce, la mancata presa di servizio e l'abbandono dei supplenti cui sono state assegnate le supplenze da procedura informatizzata.

Supplenze su posti di lingua inglese nella scuola primaria

Le supplenze da graduatorie di istituto su L2 (inglese) nella scuola primaria sono conferite, secondo l'ordine di posizione occupato, ai docenti forniti della relativa idoneità. Sono idonei all'insegnamento:

- i docenti che nei concorsi ordinari precedenti l'anno 2012 sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della lingua inglese;
- i docenti che hanno superato la prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese nelle sessioni riservate di samì per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria;
- i docenti laureati in Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi;
- i docenti inseriti nella graduatoria di scuola primaria in possesso di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso per la classe di concorso A-, ovvero della laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché il piano di studi abbia ricompreso 24 CFU in L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 CFU in L-LIN 11 ovvero L-LIN 12 purché non sia stata titolo di accesso alla laurea magistrale/specialistica;
- i docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari nel 2012 e 2016;
- i docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari banditi a decorrere dal 2020, limitatamente a coloro che hanno raggiunto la soglia di idoneità per l'insegnamento della lingua inglese;
- i docenti inclusi nelle graduatorie del concorso straordinario 2018 e abbiano conseguito la relativa idoneità all'insegnamento della lingua inglese.

Supplenze su posti di sostegno

Per il conferimento da graduatoria di istituto delle supplenze su posti di sostegno si procede, con riferimento allo specifico grado di istruzione e nell'ordine, alla convocazione:

- dei docenti con titolo di specializzazione inclusi negli elenchi aggiuntivi della prima fascia di istituto;
- dei docenti con titolo di specializzazione collocati nella II fascia di istituto per i posti di sostegno;
- dei docenti collocati nella III fascia di istituto per i posti di sostegno;
- dei docenti collocati negli elenchi aggiuntivi di I fascia e, in subordine, nelle graduatorie di II e III fascia per i posti di sostegno delle scuole viciniori, sino all'intera provincia;
- dei docenti collocati nelle graduatorie di istituto di I, II e III fascia nell'ordine e, per la scuola secondaria, in base al miglior punteggio.

Diritto al completamento di orario

Il supplente cui è conferita una supplenza a orario non intero, sia da GPS che da graduatoria di istituto, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie, a conseguire il completamento d'orario, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto il relativo grado di istruzione. Rispetto alle precedenti O.M. il completamento di orario spetta al supplente indipendentemente dal fatto che, al momento dell'attribuzione della supplenza su spezzone, esistessero ancora posti interi.

Il completamento di orario può attuarsi anche mediante il frazionamento delle disponibilità, salvaguardando, in ogni caso, l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno, verificata la compatibilità oraria tra i diversi contratti. Di conseguenza, il frazionamento riguarda esclusivamente le supplenze brevi.

Il completamento è conseguibile con più contratti da svolgere in contemporaneità esclusivamente per gli insegnamenti per cui il CCNL prevede il medesimo orario di servizio. Per la scuola secondaria il completamento può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di I che di II grado, ma con il limite massimo di tre istituzioni scolastiche e due comuni, tenendo conto del criterio della facile raggiungibilità. Tale limite vale anche per le supplenze nella scuola dell'infanzia e primaria.




Il completamento d'orario può realizzarsi anche tra scuole statali e scuole non statali.

Le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole con orari non omogenei possono essere prestate nel medesimo anno scolastico, ma non possono essere svolte in contemporaneità.

Posti di potenziamento dell'organico dell'autonomia

Il docente di potenziamento non può essere sostituito ad eccezione che per le ore di insegnamento curricolare eventualmente assegnate nell'ambito dell'orario di servizio contrattualmente previsto.



<p>Misure finalizzate a garantire la continuità didattica</p> <p>Al fine di garantire la continuità didattica</p> <ul style="list-style-type: none"> -nel caso in cui al primo periodo di assenza del titolare ne segua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, <u>la supplenza è prorogata</u> nei confronti del medesimo supplente in servizio a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto; -nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procederà alla <u>conferma del supplente già in servizio</u>; il nuovo contratto avrà decorrenza dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni. <p>Interpelli</p> <p>Nel caso di esaurimento delle proprie graduatorie di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie degli altri istituti della provincia, secondo il criterio della viciniorietà, sino a tutta la provincia.</p> <p>In caso di ulteriore necessità, le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti di abilitazione/specializzazione o, in subordine, del titolo di studio richiesto dagli ordinamenti; copia del medesimo avviso viene inviata all'Ufficio Scolastico Territorialmente competente che, a sua volta, provvede alla pubblicazione sul proprio sito in una apposita sezione.</p> <p><u>Non possono partecipare agli interpelli coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratti a tempo determinato.</u> Possono partecipare agli interpelli anche coloro che sono in GPS ma senza contratto.</p> <p>I contratti stipulati sulla base degli interpelli sono soggetti ai medesimi vincoli previsti per tutte le altre supplenze.</p>	
<p>EFFETTI DEL MANCATO PERFEZIONAMENTO CONTRATTO</p> <p>Gli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro o derivanti da abbandono del servizio sono diversi a seconda che riguardino supplenze conferite da GPS ovvero da graduatorie di istituto.</p> <p>Per le GPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la rinuncia all'assegnazione della supplenza ovvero la mancata assunzione in servizio entro il termine fissato <u>comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche da GaE, da GPS, da graduatorie di istituto e da interpellato</u> per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado di istruzione <u>per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie</u> (biennio); - l'abbandono dal servizio <u>comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza</u> (comprese quelle brevi) per tutte 	 

le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie.

Per le graduatorie di istituto:

- la rinuncia ad una supplenza o a una proroga o conferma, anche in caso di completamento di orario, su posto comune, comporta per i docenti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno sullo stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia a una supplenza o a una proroga o conferma, anche in caso di completamento, su posto di sostegno comporta, esclusivamente per i docenti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto, sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione;
- la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba intendersi effettivamente pervenuta al docente, equivale a rinuncia esplicita;
- l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per tutto il periodo di vigenza delle graduatorie.

Il docente in servizio su una supplenza breve ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche. In ogni caso, gli effetti sanzionatori non si applicano al docente che non dovesse esercitare tale possibilità.




I docenti che:

- siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una P.A. per persistente insufficiente rendimento;
- siano stati licenziati dall'impiego presso una P.A. per giusta causa o giustificato motivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione;
- siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

sono depennati dalle GaE, dalle GPS e dalle graduatorie di istituto.

I docenti che:



<ul style="list-style-type: none"> - siano stati dispensati dal servizio per mancato superamento del periodo di prova; - siano stati dispensati dal servizio per incapacità didattica <p>sono esclusi dalle GaE, dalle GPS e dalle graduatorie di istituto unicamente con riferimento alla classe di concorso/tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio.</p> <p>Contemporaneamente all'adozione dei provvedimenti di cui sopra si provvede alla risoluzione dei contratti eventualmente stipulati, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici.</p>	
<p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>Le disposizioni previste per il personale docente si applicano, anche, al personale educativo.</p> <p>I titoli già dichiarati dai docenti in occasione delle precedenti operazioni di inserimento/aggiornamento/trasferimento in forza delle O.M. 60/2020, 112/2022 e 88/2024 sono rideterminati secondo le nuove tabelle di valutazione.</p> <p>I docenti immessi in ruolo con riserva (per procedimento giurisdizionale) possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle GPS del medesimo posto. Tale inclusione non produce effetto in pendenza del ricorso. In caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato a seguito di provvedimento sfavorevole l'inclusione diviene definitiva con conseguente possibilità di stipulare contratti a tempo determinato a pieno titolo.</p> <p>Per le Province Autonome di Bolzano, Trento e per la Valle d'Aosta vigono specifiche disposizioni.</p>	
<p style="text-align: center;">TABELLE DI VALUTAZIONE</p> <p>Per tutte le tabelle Rubrica sezione B <u>Per tutte le tabelle di valutazione la rubrica della sezione B è ora la seguente: "Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali"</u>. È stata, quindi, eliminata la specificazione "ulteriori (titoli) rispetto al titolo di accesso". In questo modo, il superamento di un concorso ordinario potrà essere valutato NUOVAMENTE anche se già valutato come titolo di accesso.</p> <p>Dottorati di ricerca Il punteggio previsto per i dottorati di ricerca, per i diplomi di perfezionamento equiparato per legge o per statuto viene valutato <u>ora 14 rispetto agli originari 12</u></p>	

Abilitazioni scientifiche

Il punteggio per le abilitazioni scientifiche nazionali a professore di I o di II fascia viene ora valutato 15 punti rispetto agli originari 12

Attività di ricerca scientifica

Le attività di ricerca sulla base di assegni vengono ora valutate 13 punti in luogo dei 12 originari

Inserimento nelle graduatorie nazionali AFAM

Il punteggio per l'inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM è ora pari a 14 punti per ciascuna graduatoria rispetto agli originari 12.

Certificazioni informatiche

Sono valutabili esclusivamente le certificazioni informatiche rilasciate da soggetti accreditati da ACCREDIA e conformi ai framework europei DigComp 2.2 e DigCompEdu. I titoli DigComp 2.2 valgono 1,0 ciascuno mentre i titoli DigCompEdu valgono 2,00 punti ciascuno.

Il tetto massimo per le certificazioni informatiche, incluso di quelle eventualmente già riconosciute, è **pari a 4 punti**.

Certificazioni linguistiche

Le certificazioni linguistiche almeno di livello B2 in lingua straniera sono valutabili solo ed esclusivamente se conseguite presso gli Enti certificatori ricompresi negli elenchi del Ministero ESCLUSIVAMENTE nel periodo di vigenza del riconoscimento dell'Ente. Il Ministero predisporrà all'uopo apposita documentazione di supporto.

Tabella A/5 (I fascia ITP)

Alla tabella di valutazione per il personale ITP abilitato è stata aggiunta la sezione A.2 relativa alla premialità riconosciuta per il conseguimento delle abilitazioni.

Tabella A/7 (I fascia sostegno)

Alla sezione A.2 relativa alla premialità per il superamento di percorsi di specializzazione con ammissione selettiva, a numero programmato e con obbligo di frequenza vengono aggiunti anche i percorsi ex art.6 e 7 del decreto-legge 71/2024.

Concorsi e abilitazioni su classi di concorso accorpate

Le abilitazioni conseguite nelle classi di concorso accorpate ai sensi del D.M. 255/2023 se conseguite prima dell'entrata in vigore dello stesso D.M. sono valutate come abilitazioni distinte per la classe di concorso corrispondente; se conseguite dopo l'entrata in vigore del D.M.255 sono valutabili con riferimento a entrambe le classi di concorso. Esempio: abilitazione conseguita in lettere scuola secondaria di II grado prima dell'entrata in vigore del D.M.: può essere valutata

<p>solo per la scuola secondaria di II grado. Se conseguita dopo l'entrata in vigore vale sia per la scuola secondaria di I grado che per quella di II grado.</p> <p>Nella tab. A/3 i concorsi ordinari superati per la scuola secondaria di I e II grado valgono sulla specifica classe di concorso possono essere valutati se non già valutati ai sensi del punto B.4 (abilitazioni). Per le classi di concorso accorpate ai sensi del D.M.255/23, il superamento del concorso ordinario deve essere valutato con riferimento alla specifica classe di concorso per la quale si è sostenuta la prova concorsuale.</p>	

ALLEGATI

Allegato 1

Nota Capo Dipartimento 1290 del 22-07-2020

Oggetto: *Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020.*

Carissimi,

non esiste una formula italiana, e specie nel linguaggio amministrativo, equivalente all'inglese "to whom it may concern", ma il senso della nota è questo. La presente nota, in effetti, riguarda gli Uffici, le organizzazioni sindacali, soprattutto gli aspiranti che si accingono a caricare la propria istanza di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle corrispettive graduatorie di istituto.

Non è stato facile imbastire e attuare la procedura, in tempi che rappresentano un record per la pubblica amministrazione. A chi ha lavorato ai provvedimenti e alla predisposizione delle istanze, va il mio grazie.

Occorrono alcune precisazioni, che prendono spunto dai quesiti già arrivati per le vie più diverse. L'istanza stessa, comunque, prevede una guida operativa, che segue l'aspirante passo passo nella compilazione.

Alcune notazioni preliminari sono necessarie.

La prima operazione che deve fare l'aspirante è leggere l'OM 60/2020, soprattutto per la parte relativa alla presentazione delle istanze, ai titoli di accesso e alle tabelle titoli. Può sembrare tautologico dirlo, ma non lo è. In particolare, sono valutabili, solo ed esclusivamente, i titoli contemplati nelle tabelle, in alcuni casi identificati con la fonte giuridica a evitare equivoci. Se un titolo non è previsto, non è previsto e dunque non valutabile. Per fare un solo esempio, non sono previsti, e dunque non caricabili a sistema, i cosiddetti "altri servizi di insegnamento".

Un secondo aspetto merita attenzione. Nel corso degli anni, i percorsi di abilitazione TFA e di specializzazione sul sostegno si sono accavallati tra diversi anni accademici. Spesso, l'anno accademico di riferimento e l'anno accademico di effettivo svolgimento non corrispondono. Come è noto, vi è un divieto che riguarda la contemporanea frequenza di più percorsi accademici in ciascun anno accademico. Ed è per l'appunto la contemporanea frequenza a fare

fede, contemporanea frequenza che ha comportato, all'epoca, la scelta da parte degli aspiranti, e che dunque è stata già risolta all'atto dell'iscrizione ai percorsi.

Gli aspiranti possono dunque caricare i predetti titoli, che saranno poi sottoposti a valutazione seguendo le predette indicazioni.

Per quanto riguarda i titoli di servizio, qualche chiarimento è opportuno.

Ciascun servizio, sia esso importato dal fascicolo personale o comunicato puntualmente dall'interessato, va inserito su una sola graduatoria, a scelta dell'interessato, per la quale, ai sensi delle indicazioni del punto

C.1 della tabella, sarà valutato come specifico. Va quindi inserito una sola volta anche se è specifico per più graduatorie richieste. In una fase successiva alla chiusura dell'istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l'aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione. Se il servizio non è caricabile come specifico, quali ad esempio quelli di cui all'articolo 15 comma 2 dell'OM 60/2020 (IRC e alternativa), deve essere comunque caricato su una graduatoria a scelta dell'interessato e il sistema lo valuterà come aspecifico. I titoli, invece, devono essere caricati per ciascuna GPS di inserimento. Il punteggio sarà reso noto solo all'atto di approvazione delle GPS.

Per il resto, ai sensi dell'articolo 15 dell'OM 60/2020 e delle relative tabelle di valutazione dei titoli,

- 1) il servizio prestato sul sostegno è valido
 - a) come servizio specifico sulla GPS Sostegno dello specifico grado;*
 - b) come servizio specifico sulle classi di concorso dello specifico grado;*
 - c) come servizio aspecifico per le eventuali classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso;**
- 2) il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell'aspirante al momento di presentazione della domanda;*
- 3) come eccezione rispetto al punto 2, per quanto concerne la GPS di seconda fascia di infanzia e primaria, ai sensi della tabella A/2 e al fine di graduare gli aspiranti, il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria;*
- 4) per le GPS di I fascia, riservate agli aspiranti abilitati, non è dichiarabile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi cui è attribuito il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 delle rispettive tabelle A/1 e A/3 né sulle GPS relative al sostegno (in quanto il relativo*



punteggio aggiuntivo è valutato integralmente). I predetti aspiranti, qualora abbiano svolto durante la frequenza dei predetti corsi servizio su altre classi di concorso o posti comuni cui abbiano titolo, non ricomprese nel percorso di abilitazione, ovvero sul sostegno per grado diverso (ad esempio, docente abilitato TFA su secondaria di secondo grado che abbia svolto servizio sul sostegno sul primo grado, o docente di primaria che durante la LM 85-bis abbia svolto supplenze sulla secondaria), possono dichiararlo nelle relative graduatorie.

Ricordo che il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria per ciascun anno scolastico è comunque pari al massimo a 12 punti.

Nel caso emergano ulteriori questioni, cercheremo di dare risposte in tempi brevi, attraverso note o lo strumento delle FAQ, ma solo per quanto non sia già chiarito o ricompreso nell'Ordinanza. Per gli aspiranti, vi è il canale mail dell'URP, mentre le OO.SS e gli USR hanno un canale dedicato. Quello che mi sento di raccomandare, è di avere soprattutto il massimo rispetto per chi lavora. Inondare gli uffici di PEC (che hanno tempi di lavorazione complessi) o scrivere a una pluralità di soggetti non cambia la sostanza delle situazioni, specie se sono già definite nell'OM 60/2020. Usare i canali giusti e nel modo appropriato è il miglior modo per trovare una risposta chiara e nei tempi utili.

*Dipartimento per il sistema educativo
Di istruzione e di formazione
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco BRUSCHI*

Allegato 2**Nota Capo Dipartimento 1550 del 04-09-2020**

Oggetto: *Chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze.*

Con riferimento alla procedura di costituzione delle GPS, voglio innanzitutto ringraziare, anche a nome dell'on. Ministro, tutti coloro i quali in queste settimane hanno garantito, e stanno continuando a garantire, un risultato organizzativo straordinario, trattando complessivamente quasi 2.000.000 di pratiche.

Per la prima volta il sistema ci ha consentito di avere una procedura informatica che abbatta i tempi di lavorazione; di eliminare le difformità delle valutazioni nelle singole graduatorie, assicurando imparzialità e oggettività; di avere le graduatorie in tempo utile, evitando l'effetto domino in base al quale il rallentamento di una singola istituzione scolastica comportava il blocco di intere province. I titoli presentati, una volta convalidati dalle singole istituzioni scolastiche, entreranno in anagrafe docente, consentendo il loro utilizzo per la successiva presentazione di istanze senza la necessità di ulteriori controlli e adempimenti da parte dei docenti e dell'amministrazione.

Per la prima volta, inoltre, i dati a sistema hanno consentito l'emergere di storture e di situazioni prive dei necessari titoli, dando garanzia di trasparenza a tutti gli aspiranti. E', quello dei controlli, un lavoro ancora in corso per le diverse fasi previste. Un lavoro immaginato come multilivello, in modo da avere valutazioni sempre più accurate e verifiche puntuali, ma che allo stesso tempo sarà definitivo.

Come ovvio, il sistema sarà progressivamente perfezionato, a partire dall'esperienza di chi ha operato sulle procedure, ma il risultato raggiunto è già di per sé rivoluzionario e muta, definitivamente, procedure decisamente obsolete.

Voglio richiamare la vostra attenzione circa la necessità che si verifichino i punteggi assegnati agli aspiranti in fase di pubblicazione delle graduatorie, alla luce dell'OM 60/2020, evitando l'applicazione di disposizioni previgenti, e assicurando, altresì, il pieno rispetto degli adempimenti in tema di privacy.

La produzione automatica delle graduatorie consente comunque agli uffici di continuare ad operare. Più in generale, fermo restando la conclusione delle nomine a tempo determinato entro la data prefissata del 14 settembre, segnalo l'opportunità, secondo le normali regole che disciplinano ogni procedimento amministrativo, di procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all'accoglimento dei reclami manifestamente fondati, fermo restando che ai fini dell'inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall'aspirante nell'istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche previste.

Vi sono, a tale proposito, alcune questioni che meritano particolare attenzione, su fattispecie già peraltro previste dall'OM 60/2020 e chiarite nelle note e nelle FAQ.

Si ribadisce quanto riportato nella nota 22 luglio 2020, n. 1290: il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria, nel caso di più servizi e per ciascun anno scolastico, è pari al massimo a 12 punti. Il punteggio può essere raggiunto anche in virtù della somma di più servizi "aspecifici", tali da raggiungere il punteggio comunque massimo di 12 punti. Nel caso di punteggi superiori ai 12 punti il sistema informativo ha previsto in automatico la relativa decurtazione, riportandolo al massimo di 12 punti previsti. L'incremento dei punteggi previsti sul servizio, che pure ha destato stupore e fatto supporre errori, è invece l'effetto della normativa sopravvenuta, che ha mutato i criteri di calcolo ed è stata puntualmente recepita dal sistema informatico.

Riguardo alla classe di concorso A55 (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado), gli aspiranti di I e II fascia, ai sensi dell'allegato E di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, devono possedere anche il requisito del servizio specifico (almeno 16 giorni) presso i percorsi di Liceo musicale. Riguardo all'insegnamento sulle GPS di sostegno di seconda fascia, inoltre, nelle varie fasi di controllo deve essere verificata la presenza di tre annualità di servizio specifico sul sostegno sullo stesso grado di istruzione. In questi due casi, il gestore sta coadiuvando gli uffici nella risoluzione degli eventuali disallineamenti.

Altro punto da evidenziare, per il seguito dello scrutinio, riguarda la valutazione degli assegni di ricerca: come più volte ribadito, va valutato il singolo "bando" vinto, e non le annualità.

È inoltre opportuna una verifica sui punteggi dichiarati per il conseguimento del titolo di Istituto tecnico superiore, perché alcuni aspiranti potrebbero aver dichiarato erroneamente il titolo di scuola secondaria di secondo grado.

Per quanto concerne, infine, la GPS di I fascia su infanzia e primaria, va proseguito il lavoro di verifica puntuale, controllando che i candidati non abbiano fatto valutare indebitamente il servizio prestato su questi gradi durante il periodo di durata legale del percorso, in quanto già valutato, in ragione di 12 punti per anno, nel punteggio attribuito al titolo; e va escluso il punteggio relativo alle certificazioni linguistiche effettuato dai Centri linguistici di ateneo che, come più volte ribadito, non era dichiarabile né valutabile.

Per eventuali ulteriori informazioni, gli USR potranno rivolgersi, rigorosamente per PEO, all'indirizzo che sarà comunicato ai direttori.

Le graduatorie eventualmente modificate in accoglimento dei reclami saranno ripubblicate prima delle convocazioni relative.

Resta che la fase conclusiva di convalida è affidata alle istituzioni scolastiche sedi di prima nomina, cui saranno inviate specifiche istruzioni anche ai fini della trattazione dei casi più delicati, come ad esempio le ulteriori false dichiarazioni che dovessero emergere.

*Dipartimento per il sistema educativo
Di istruzione e di formazione
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco BRUSCHI*

Allegato 3
Corrispondenza titoli ITS/classi di concorso ITP (Allegato 1 al D.M. 246/2023)

Area tecnologica	Ambito	Figura nazionale	EQF	Classe di concorso
1.Energia	1.1 approvvigionamento e generazione di energia sostenibile	1.1.1 Tecnico superiore per l'energia sostenibile	5	B-15 B-17
1.Energia	1.2 Efficienza energetica nei processi, negli impianti e nelle costruzioni	1.2.1 Tecnico superiore per l'efficienza energetica degli impianti	5	B-15 B-17
1.Energia	1.2 Efficienza energetica nei processi, negli impianti e nelle costruzioni	1.2.2 Tecnico superiore per l'efficienza energetica nell'edilizia sostenibile	5	B-14
1.Energia	1.3 Sostenibilità energetica nell'ambiente e nell'economia circolare	1.3.1 Tecnico superiore per l'ambiente e la sostenibilità nella gestione energetica dei rifiuti e delle risorse idriche 1.3.2 Tecnico superiore per la sostenibilità energetica nell'economia circolare	5 5	B-15 B-17
2.Mobilità sostenibile e logistica	2.1 Mobilità delle persone e delle merci	2.1.1 Tecnico superiore per la conduzione del mezzo navale e la gestione degli impianti e apparati di bordo	6	B-03 B-17 B-24 B-25 (*) (*) purché la declinazione del percorso sia coerente con lo specifico settore del laboratorio
2.Mobilità sostenibile e logistica	2.1 Mobilità delle persone e delle merci	2.1.2 Tecnico superiore del trasporto ferroviario e	5	B-03 B-05



		intermodale con qualifica di agente polifunzionale 2.1.3 Tecnico superiore per la gestione dei servizi tecnici di bordo	5	B-15
2.Mobilità sostenibile e logistica	2.2 Efficientamento, produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture	2.2.1 Tecnico superiore per la manutenzione aeronautica	6	B-03 B-09 B-10
2.Mobilità sostenibile e logistica	2.2 Efficientamento, produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture	2.2.2. Tecnico superiore per l'efficientamento, la produzione e la manutenzione di mezzi di trasporto e delle relative infrastrutture	5	B-10 B-17 B-25(*) (*), purché la declinazione del percorso sia coerente con lo specifico settore del laboratorio
2.Mobilità sostenibile e logistica	2.3 Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche	2.3.1 Tecnico superiore per i servizi di mobilità urbana ed extraurbana integrati	5	B-05 B-03
		2.3.2 Tecnico superiore per la logistica ed il trasporto intermodale	5	
3.Chimica e nuove tecnologie della vita	3.1 Biotecnologie industriali e ambientali	3.1.1 Tecnico superiore per la ricerca e sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica e chimico industriali	5	B-12
		3.1.2 Tecnico superiore per il sistema qualità di prodotti e processi a base biotecnologica e chimico industriali	5	
		3.1.3 Tecnico superiore per la gestione e manutenzione di impianti chimici, biochimici,	5	



		chimico farmaceutici e biotecnologici 3.1.4 Tecnico superiore per le produzioni circolari della chimica verde e dei materiali innovativi 3.1.6 Tecnico superiore per la rilevazione e l'elaborazione dei dati, per le sperimentazioni, le ricerche cliniche, lo sviluppo dei farmaci e dei dispositivi biomedicali 3.1.7 Tecnico superiore per il laboratorio chimico, biochimico e microbiologico	5 6 6	
4.Sistema agroalimentare	4.1 Agroalimentare	4.1.1 Tecnico superiore per la gestione e l'innovazione nelle produzioni primarie e nel sistema agroindustriale 4.1.2 Tecnico superiore per i controlli e le certificazioni nelle filiere agroalimentari 4.1.3 Tecnico superiore per la valorizzazione e promozione delle produzioni agroalimentari 4.1.4 Tecnico superiore per la bioeconomy nelle imprese agroalimentari e agroindustriali 4.1.5 Tecnico superiore per la trasformazione e lo sviluppo dei prodotti agroalimentari tradizionali e innovativi	5 5 5 5	B-11
5.Sistema casa e ambiente costruito	5.1 Sistema casa	5.1.1 Tecnico superiore per l'innovazione e la qualità delle abitazioni	5	B-14
5.Sistema casa e ambiente costruito	5.1 Sistema casa	5.1.2 Tecnico superiore per il design sostenibile e	5	B-26



		l'innovazione nel settore legno e arredamento		
6. Meccatronica	6.1 Sviluppo e innovazione del processo e del prodotto	6.1.1 Tecnico superiore per la progettazione e la produzione meccatronica avanzata	5	B-17
6. Meccatronica	6.12 Automazione e integrazione della produzione industriale	6.2.1 Tecnico superiore per l'automazione e la robotica industriale 6.2.2 Tecnico superiore per la digitalizzazione dei sistemi e per l'applicazione delle tecnologie abilitanti ai processi industriali	5 5	B-15 B-16 B-17
7. Sistema moda	7.1 Moda	7.1.1 Tecnico superiore per il coordinamento dei processi del sistema moda 7.1.2 Tecnico superiore per i processi di ricerca, sviluppo e produzione dei prodotti del sistema moda	5 5	B-13 B-18 B-28 (*) (*) purché la declinazione del percorso sia coerente con lo specifico settore del laboratorio
9. Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo	9.1 Turismo e attività culturali	9.1.1 Tecnico superiore per la progettazione, sviluppo e promozione dell'offerta della filiera turistica 9.1.2 Tecnico superiore per lo sviluppo dei processi di gestione e dell'offerta delle filiere turistiche e culturali 9.1.3 Tecnico superiore per l'organizzazione e la promozione di eventi in ambito turistico e culturale 9.1.4 Tecnico superiore per la gestione dei servizi di supporto agli ospiti	5 5 5 5	B-19 B-21



9. Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo	9.2 Beni culturali e artistici	9.2.3 Tecnico superiore per la promozione, progettazione e realizzazione di oggetti e collezioni di artigianato con valore culturale e artistico	5	B-08 B-26 (*) B-27 (*) B-28 (*) (*) purché la declinazione del percorso sia coerente con lo specifico settore del laboratorio
10. Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati	10.1 Architetture software e data management	10.1.1 Tecnico superiore sviluppatore software	5	B-16
		10.1.2 Tecnico superiore data manager	5	
10. Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati	10.2 Architetture e sistemi	10.2.1 Tecnico superiore System administrator	5	B-16
		10.2.2 Tecnico superiore system cybersecurity	5	
10. Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati	10.3 Trasformazione digitale	10.3.1 Tecnico superiore per la digitalizzazione dei processi con soluzioni artificial intelligence based	5	B-16
10. Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati	10.4 Contenuti digitali e creativi	10.4.1 Tecnico superiore augmented, virtual e mixed reality	5	B-16 B-22
		10.4.2 Tecnico superiore digital media designer	5	
		10.4.3 Tecnico superiore digital media specialist	5	

Allegato 4
D.M. 9 aprile 2009, n. 42 – Allegato 4 “Diplomi di perfezionamento equiparati ai dottorati di ricerca”

<i>TITOLI</i>	<i>ISTITUZIONI INTERESSATE</i>	<i>SEDE</i>	<i>NORMA</i>
DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO	Scuola Normale Superiore	PISA	LEGGE N.308/1986
DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO	Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S. ANNA”	PISA	LEGGE N.41/1987
DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO	Alta Scuola Europea di Scienze Religiose FONDAZIONE per le SCIENZE RELIGIOSE GIOVANNI XXIII	BOLOGNA	D.M. MURST 19.10.1998
DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO	Scuola Internazionale di Alti Studi della Cultura Fondazione COLLEGIO S. CARLO	MODENA	D.M. MURST 4.5.1999
DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO	Società Internazionale per lo studio del Medioevo Latino FONDAZIONE EZIO FRANCESCHINI	FIRENZE	D.M. 3.4.2001
DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO	Istituto di scienze farmacologiche “Mario Negri”	MILANO	D.M. MIUR 11.11.2008
DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO	Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento	FIRENZE	D.M. 9.10.2001



DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO	Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati	TRIESTE	<i>D.P.R.382/80, ART.74</i> <i>D.M. MURST</i> <i>24.2.1993</i>
DIPLOMA DI DOCTOR PHILOSOPHIA PhD	Istituto Universitario Europeo	FIESOLE/FIREN ZE	<i>LEGGE N.</i> <i>352/1986</i>
DIPLOMA DI DOTTORATO in STUDI STORICI	Università degli Studi	S. MARINO	<i>D.M. MURST</i> <i>11.6.1990</i> <i>e scambio</i> <i>NOTE DEL</i> <i>31.5.1990</i>
DIPLOMA DI DOTTORATO in INGEGNERIA GESTIONALE	Università degli Studi	S. MARINO	<i>D.M. MURST</i> <i>7.3.2003</i> <i>e scambio NOTE</i> <i>16.7.1999</i>
DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO	Fondazione Internazionale per gli studi superiori di Architettura Scuola Superiore Europea di Architettura Urbana	NAPOLI	<i>D.M. MIUR 14</i> <i>LUGLIO</i> <i>2006</i>

Allegato 5
Contratti di ricerca

LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240

Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

(... omissis)

TITOLO III
NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA
DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO

Art. 22
Contratti di ricerca

1. 1. Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. 2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
3. 3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche

- funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.
4. 4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono altresì concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.
 5. 5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca è utile ai fini della previsione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
 6. 6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.
 7. 7. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
 8. 8. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
 9. 9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
 - 10.

N.B.: Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 6, comma 2-bis) che "La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di due anni".

Allegato 6**Decreto Dipartimentale n. 2813 del 21 novembre 2024****(...omissis)****Art. 1**

Con il presente decreto viene costituito il nuovo elenco dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico come riportati nell'Allegato A, che è parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'elenco degli Enti certificatori di cui all'Allegato A ha validità per un periodo di 3 anni ed è efficace a partire dall'anno scolastico 2024/2025.

Art. 3

Gli Enti certificatori ammessi in elenco devono consentire il monitoraggio, la verifica e la valutazione, da parte dell'Amministrazione, dell'attività certificatoria. La perdita di uno dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del D.M. 62/2022 comporta l'eliminazione automatica dell'Ente dall'elenco.

ALLEGATO A

Elenco degli enti che rilasciano le certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera al personale scolastico, ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 2022, n. 62.

Validità triennale a decorrere dall'a.s. 2024/25**FRANCESE****1. Ente certificatore: FRANCE EDUCATION INTERNATIONAL**

Livelli del QCER e certificazione delle competenze linguistico-comunicative:

- A1 - DELF A1
- A2 - DELF A2
- B1 - DELF B1
- B2 - DELF B2
- C1 - DALF C1
- C2 - DALF C2

INGLESE**2. Ente certificatore: BRITISH INSTITUTES**

Livelli del QCER e certificazione delle competenze linguistico-comunicative:

- A1 - BI Level A1 Certificate in ESOL International (A1 CEFR)
- A2 - BI Level A2 Certificate in ESOL International (A2 CEFR)
- B1 - BI Level B1 Certificate in ESOL International (B1 CEFR)
- B2 - BI Level B2 Certificate in ESOL International (B2 CEFR)
- C1 - BI Level C1 Certificate in ESOL International (C1 CEFR)
- C2 - BI Level C2 Certificate in ESOL International (C2 CEFR).

3. Ente certificatore: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS & ASSESSMENT

Livelli del QCER e certificazione delle competenze linguistico-comunicative:

- A1 Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 1)
- A2 Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 2)
- B1 Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)
- B2 Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First)
- C1 Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Advanced)
- C2 Cambridge English Level 3 Certificate in ESOL International (Proficiency)

4. Ente certificatore: EDUCATIONAL TESTING SERVICE (ETS)

Livelli del QCER e certificazione delle competenze linguistico-comunicative:

- B1 - TOEFL Ibt
- B2 - TOEFL Ibt
- C1 - TOEFL Ibt
- C2 - TOEFL Ibt

5. Ente certificatore: PEARSON EDUCATION LIMITED

Livelli del QCER e certificazione delle competenze linguistico-comunicative:

- A1 - Pearson Edexcel Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 1) (CEFR A1) (English International Certificate)
- A2 - Pearson Edexcel Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 2) (CEFR A2) (English International Certificate)
- B1 - Pearson Edexcel Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEFR B1) (English International Certificate)
- B2 - Pearson Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2) (English International Certificate)
- C1 - Pearson Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1) (English International Certificate)
- C2 - Pearson Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2) (English International Certificate)

6. Ente certificatore: TRINITY COLLEGE LONDON

Livelli del QCER e certificazione delle competenze linguistico-comunicative:

- A1 - ISE A1 Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 1)
- A2 - ISE FOUNDATION TCL Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 2)
- B1 - ISE I TCL Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)
- B2 - ISE II TCL Level 1 Certificate in ESOL International
- C1 - ISE III TCL Level 2 Certificate in ESOL International
- C2 - ISE IV TCL Level 3 Certificate in ESOL International



SPAGNOLO

7. Ente certificatore: ISTITUTO CERVANTES

Livelli del QCER e certificazione delle competenze linguistico-comunicative:

- A1 - DELE NIVEL A1
- A2 - DELE NIVEL A2
- B1 - DELE NIVEL B1
- B2 - DELE NIVEL B2
- C1 - DELE NIVEL C1
- C2 - DELE NIVEL C2

TEDESCO

8. Ente certificatore: GOETHE INSTITUT

Livelli del QCER e certificazione delle competenze linguistico-comunicative:

- A1 - GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1
- A2 - GOETHE-ZERTIFIKAT A2
- B1 - GOETHE-ZERTIFIKAT B1
- B2 - GOETHE-ZERTIFIKAT B2
- C1 - GOETHE-ZERTIFIKAT C1
- C2 - GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM

<https://piattaformaenticert.pubblica.istruzione.it/pocl-piattaforma-enti-cert-web/elenco-enti-accreditati>

Allegato 7
Elenco Enti Certificatori delle competenze linguistico – comunicative in lingua straniera del personale scolastico
(dal D.D.G. 12 luglio 2012, n. 10899, al Decreto DPIT 21 novembre 2024, n. 2813)

Le certificazioni rilasciate dagli Enti elencati sono valide se conseguite nei relativi periodi e non soggette a scadenza, oltre la quale è necessario ripetere l'esame di certificazione (ad esempio TOEFL, IELTS).

N.B.: la tabella comprende anche le certificazioni di cui all'Allegato 6.

46

Lingua	Ente certificatore	Validità dal	Validità al	Note
CINESE	Handan/Confucius Institute Headquarters	21/05/2013	20/11/2024	
FRANCESE	Alliance Francaise	12/07/2012	20/11/2024	
FRANCESE	Camera di Commercio e d'industria di Parigi	12/07/2012	20/11/2024	
FRANCESE	France Education International (ex Centre International d'Etudes Pédagogiques (CIEP)	12/07/2012	20/11/2024	
FRANCESE	France Education International	21/11/2024	In corso di validità.	Con riferimento ai seguenti livelli del QCER e certificazione delle competenze linguistico-comunicative: A1 - DELF A1 A2 - DELF A2 B1 - DELF B1 B2 - DELF B2 C1 - DALF C1 C2 - DALF C2
INGLESE	Cambridge ESOL	12/07/2012	12/12/2017	
INGLESE	Cambridge Assessment English	12/12/2017	20/11/2024	
INGLESE	Cambridge University Press & Assessment	21/11/2024	In corso di validità	Con riferimento ai seguenti livelli del Q.CER e certificazione delle competenze linguistico-comunicative: A1 Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 1)



				<p>A2 Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 2)</p> <p>B1 Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)</p> <p>B2 Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First)</p> <p>C1 Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Advanced)</p> <p>C2 Cambridge English Level 3 Certificate in ESOL International (Proficiency)</p>
INGLESE	City and Guilds (Pitman)	12/07/2012	20/11/2024	
INGLESE	Edexcel / Pearson Ltd	12/07/2012	20/11/2024	
INGLESE	Pearson Education Limited	21/11/2024	In corso di validità	<p>Con riferimento ai seguenti livelli del QCER e certificazione delle competenze linguistico-comunicative:</p> <p>A1 - Pearson Edexcel Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 1] (CEFR A1) (English International Certificate)</p> <p>A2 - Pearson Edexcel Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 2) (CEFR A2) (English International Certificate)</p> <p>B1 - Pearson Edexcel Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEFR B1) (English International Certificate)</p> <p>B2 - Pearson Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2) (English International Certificate)</p>



				<p>C1- Pearson Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1) (English International Certificate)</p> <p>C2 - Pearson Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2) (English International Certificate)</p>
INGLESE	Educational Testing Service (ETS)	17/06/2014	20/11/2024	
INGLESE	Educational Testing Service (ETS)	21/11/2024	In corso di validità	<p>Con riferimento ai seguenti livelli del QCER e certificazione delle competenze linguistico-comunicative:</p> <p>B1-TOEFL Ibt B2-TOEFL Ibt C1-TOEFL Ibt C2-TOEFL Ibt</p>
INGLESE	English Speaking Board (ESB)	12/07/2012	20/11/2024	
INGLESE	IELTS - International English Language Testing System	12/07/2012	20/11/2024	
INGLESE	Ascentis	28/01/2013	20/11/2024	
INGLESE	London Chamber of Commerce and Industries Examination Board (LCCIEB)	12/07/2012	21/09/2016	
INGLESE	PEARSON - LCCI	02/07/2015	20/11/2024	
INGLESE	PEARSON - EDI	02/07/2015	20/11/2024	
INGLESE	Trinity College London (TCL)	12/07/2012	20/11/2024	
INGLESE	Trinity College London	21/11/2024	In corso di validità	<p>Con riferimento ai seguenti livelli del QCER e certificazione delle competenze linguistico-comunicative:</p> <p>A1 - ISE A1 Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 1) A2 - ISE FOUNDATION TCL Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 2) B1 - ISE 1 TCL Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)</p>



				<p>B2 - ISE 11 TCL Level 1 Certificate in ESOL International</p> <p>C1 - ISE III TCL Level 2 Certificate in ESOL International</p> <p>C2 - ISE IV TCL Level 3 Certificate in ESOL International</p>
INGLESE	Department of English, Faculty of Arts - University of Malta	12/07/2012	20/11/2024	
INGLESE	National Qualifications Authority of Ireland — Accreditation and Coordination of English Language Services (NQAI — ACELS)	12/07/2012	20/11/2024	
INGLESE	AIM Awards	22/07/2015	10/02/2020	
	AIM QUALIFICATIONS già AIM AWARDS	10/02/2020	20/11/2024	
INGLESE	Learning Resource Network (LRN)	12/10/2015	20/11/2024 '	
INGLESE	British Institutes	21/09/2016	20/11/2024	
INGLESE	British Institutes	21/11/2024	In Corso di validità	<p>Con riferimento ai seguenti livelli del QCER e certificazione delle competenze linguistico-comunicative:</p> <p>A1 – BI Level A1 Certificate in ESOL International (A1 CEFR)</p> <p>A2 - BI Level A2 Certificate in ESOL International (A2 CEFR)</p> <p>B1- BI Level B1 Certificate in ESOL International (BI CEFR)</p> <p>B2 – BI Level B2 Certificate in ESOL International (B2 CEFR)</p> <p>C1 - BI Level CI Certificate in ESOL International (CI CEFR)</p> <p>C2 - BI Level C2 Certificate in ESOL International (C2 CEFR).</p>
INGLESE	Gatehouse Awards Ltd	28/02/2017	20/11/2024	
INGLESE	LanguageCert	12/12/2017	20/11/2024	
INGLESE	ESaT Malta	28/05/2019	20/11/2024	



INGLESE	Michigan State University (MSU)	15/07/2019	20/11/2024	
INGLESE	AELS NOCN	09/02/2021	20/11/2024	
NEOGRECO	Centro di Lingua Greca di Atene, Grecia	12/07/2012	21/05/2013	
NEOGRECO	Centro di Lingua Greca di Salonicco	21/05/2013	20/11/2024	
PORTOGHESE	CAPLE, Centro de Avalia?ao Portugu?es Lingua Estrangeira Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa	10/02/2020	20/11/2024	
SLOVENO	Izpitni center Centra za slovenscino kot drugi/tuji jezik	21/05/2013	20/11/2024	
SPAGNOLO	Instituto Cervantes	12/07/2012	20/11/2024	
SPAGNOLO	Instituto Cervantes	21/11/2024	In Corso di validità	Con riferimento ai seguenti livelli del QCER e certificazione delle competenze linguistico-comunicative: A1 - DELE NIVEL A1 A2 - DELE NIVEL A2 B1 - DELE NIVEL B1 B2 - DELE NIVEL B2 C1 - DELE NIVEL C1 C2 - DELE NIVEL C2
SPAGNOLO	Ministerio de Educaci3n, Cultura y Deporte	12/07/2012	06/05/2020	
SPAGNOLO	Ministerio de Educaci3n y Formaci3n Profesional	06/05/2020	20/11/2024	
SPAGNOLO	Consorzio Interuniversitario CELU, Argentina	12/07/2012	02/07/2015	
SPAGNOLO	Fundaci3n para la Investigaci3n y Desarrollo de la Cultura Espanola (FIDESCU)	02/07/2015	06/05/2020	
SPAGNOLO	Ministerio de Universidades	06/05/2020	20/11/2024	
SPAGNOLO	Ministerio de Educaci3n de la Nacion Argentina	02/07/2015	20/11/2024	
TEDESCO	Goethe Institut	12/07/2012	20/11/2024	



TEDESCO	Goethe Institut	21/11/2024	in corso di validità	Con riferimento ai seguenti livelli del QCER e certificazione delle competenze linguistico-comunicative: A1 - GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1 A2 - GOETHE-ZERTIFIKAT A2 B1 - GOETHE-ZERTIFIKAT B1 B2 - GOETHE-ZERTIFIKAT B2 C1 - GOETHE-ZERTIFIKAT C1 C2 - GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM
TEDESCO	Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)	12/07/2012	20/11/2024	
TEDESCO	Tele Language Tests, Germania	28/01/2013	20/11/2024	
TEDESCO	Kultusministerkonferenz der Bundesrepublik Deutschland (KMK)	21/05/2013	20/11/2024	
RUSSO	Università Federale di Kazan (Università Privoizhskiy)	08/11/2018	20/11/2024	
RUSSO	Università russa dell'amicizia tra i popoli (The People's Friendship University of Russia)	08/11/2018	20/11/2024	
RUSSO	Istituto Statale di lingua russa "A.S. Pushkin"	08/11/2018	20/11/2024	
RUSSO	Università Statale di Mosca "M.V. Lomonosov" (MGU)	08/11/2018	20/11/2024	
RUSSO	Università Statale Pedagogica Russa "A.I. Herzen"	08/11/2018	20/11/2024	
RUSSO	Università Statale di San Pietroburgo	08/11/2018	20/11/2024	



Allegato 8

Titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2

Versione del DM 92/16 come modificata e integrata dal DM 130/23

CORTE DEI CONTI



0005733-25/02/2016-SCCLA-Y31PREV-P

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
A00UFGAB - Ufficio del Gabinetto del MIUR
REGISTRO DECRETI
Prot. n. 0000092 - 23/02/2016 - REGISTRAZIONE

UFFICIO DI CONTROLLO ISOLA
DEL MIUR, MIURAC
MINSALUTE E DEL LAVORO

Università e della Ricerca 25 FEB 2016
Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2.

52

IL MINISTRO

VISTI
VISTA

gli articoli 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana;
la legge 13 luglio 2015, n.107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", di seguito denominata Legge e in particolare l'articolo 1, comma 7, lettera r) che individua, tra gli obiettivi formativi prioritari delle istituzioni scolastiche, da perseguire attraverso l'organico dell'autonomia, "l'alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali"; nonché l'articolo 1, comma 18, in base al quale "il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83"

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", di seguito denominato Testo Unico;

VISTO

il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e in particolare l'articolo 38, "istruzione degli stranieri. Educazione interculturale, in base al quale "l'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana"; "le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono...la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana";

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e in particolare l'articolo 45, comma 4, in base al quale "il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzato altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa";



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e successive modificazioni, *"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTI i regolamenti vigenti relativi agli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi i Centri d'istruzione per gli adulti;
- VISTI i regolamenti vigenti in materia di Indicazioni nazionali e Linee Guide, relativi alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la *"Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"* e successive modificazioni;
- VISTA la Direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 dicembre 2013 recante *"Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"* che ricomprende, all'interno dei bisogni educativi speciali, l'area *"dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale"*;
- VISTE le *"Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri"* di cui alla Nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2014, n. 4233, e in particolare il capitolo 6, *"L'insegnamento dell'Italiano come lingua seconda"*, che riconosce *"il percorso didattico dell'italiano L2"* quale *"campo di intervento specifico – quanto a tempi, metodi, bisogni, modalità di valutazione – e tuttavia in transizione, perché è destinato a risolversi e ad esaurirsi nel tempo, nel momento in cui gli studenti diventano sufficientemente padroni della lingua italiana da essere in grado di seguire le attività didattiche comuni alla classe"* e il capitolo 8, *"La formazione del personale scolastico"*;
- CONSIDERATA l'offerta formativa predisposta dagli Atenei, pur in assenza di criteri omogenei per la strutturazione dei percorsi e per il riconoscimento dei titoli, volta alla specializzazione nell'insegnamento di italiano L2;
- VALUTATA l'opportunità di individuare, nelle more della predisposizione di apposito provvedimento concernente l'istituzione di uno specifico percorso, i titoli di specializzazione da considerarsi validi ai fini dell'utilizzazione dei docenti in compiti connessi all'apprendimento dell'Italiano L2 e alla partecipazione alle



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA le procedure previste dalla normativa vigente ai sensi degli articoli 436, comma 3 ultimo periodo, 437, 438 e 439 del Testo Unico;
VISTO la richiesta di acquisizione del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione del 12 gennaio 2016, prot. n. 878;
il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza del 27 gennaio 2016;

DECRETA:

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto individua i criteri per il riconoscimento dei titoli ~~conseguiti entro il biennio accademico 2015/2016~~ modifica introdotta dal DM 130/23 ai fini dell'utilizzo del personale docente in compiti connessi all'insegnamento dell'italiano lingua seconda (Italiano L2). Detti titoli sono altresì titoli specifici, congiuntamente ai titoli di abilitazione e ai titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali per titoli ed esami finalizzate all'immissione in ruolo del personale docente.

Articolo 2

(Criteri per il riconoscimento dei titoli di specializzazione Italiano L2)

1. Sono riconosciuti quali titoli di specializzazione in Italiano L2, congiuntamente ai titoli di abilitazione previsti dalla normativa vigente:
- il possesso di diploma di specializzazione di durata biennale, di 120 crediti formativi universitari (CFU), in didattica dell'italiano a stranieri;
 - il possesso di master di I o II livello specificamente indirizzato all'acquisizione di competenze in Didattica dell'Italiano L2;
 - il possesso delle seguenti certificazioni di glottodidattica di II livello:
 - DILS-PG di II livello rilasciato dall'Università per stranieri di Perugia;
 - DITALS di II livello rilasciato dall'Università per stranieri di Siena;
 - CEDILS rilasciato dall'Università Ca' Foscari di Venezia.
2. L'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, individua i titoli attualmente rilasciati dagli Atenei che, rispondendo ai criteri di cui al presente decreto, sono riconosciuti ai sensi dell'articolo 1.

Articolo 3

(Norme transitorie e finali)

1. Con proprio decreto, sentito il Consiglio Universitario Nazionale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce gli ordinamenti didattici e i criteri per l'attivazione da parte degli Atenei di uno specifico corso di specializzazione in Italiano L2, fermo restando il valore permanente dei titoli precedentemente acquisiti e riconosciuti ai sensi del presente decreto.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. Il titolo di abilitazione in Italiano seconda lingua conseguito a seguito della frequenza dello specifico corso di abilitazione presso la Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario, costituisce titolo riconosciuto ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 1 e consente la partecipazione alle procedure concorsuali senza la necessità del conseguimento di ulteriori titoli.

IL MINISTRO

Stefania Giannini

ALLEGATO 9
Enti e certificazioni riconosciute – Allegato A al D.M. 92 aggiornato con D.M.130/2023

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE		
Ateneo	Denominazione della scuola	Durata/Crediti
Università per stranieri di Siena	Scuola di specializzazione in Didattica dell'italiano a stranieri	2 anni/120 CFU
MASTER DI I LIVELLO		
Ateneo	Denominazione del Master	Durata/Crediti
Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara	Master in didattica dell'italiano lingua seconda e lingua straniera interculturale e mediazione	1 anno/60 CFU
Università degli studi dell'Insubria	Master in formatori interculturali di lingua italiana per stranieri	1 anno/60 CFU
Università degli studi di Macerata	Master in didattica dell'italiano L2/LS in prospettiva interculturale	1 anno/60 CFU
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano	Master in didattica dell'italiano L2	1 anno/60 CFU
Università degli studi di Milano	Master PROMOITALS promozione e insegnamento della lingua e cultura italiana a stranieri	9 mesi/60 CFU
Università degli studi di Padova	Master in didattica dell'italiano come L2	1 anno/60 CFU
Università degli studi di Palermo	Master di I livello in didattica dell'italiano lingua non materna	1 anno/60 CFU
Università per stranieri di Perugia	Master in didattica dell'italiano lingua non materna	9 mesi/60 CFU
Università per stranieri di Perugia e Università per stranieri di Siena (erogato dal Consorzio ICoN)	Master in didattica della lingua e della letteratura italiana	1 anno/60 CFU
Università per stranieri di Siena	Master DITALS - Contenuti, metodi ed approcci per insegnare la lingua italiana ad adulti stranieri	1 anno/60 CFU
Università degli studi di Torino	Master in didattica dell'italiano L2 (MITAL2)	1 anno/60 CFU
Università degli studi di Udine	Master Italiano lingua seconda e interculturalità	8 mesi/ 60 CFU
Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino	Master insegnare italiano a stranieri: scuola, università, impresa – limitatamente al Percorso A dedicato alla didattica dell'italiano L2	1 anno/60 CFU



Università "Cà Foscari" di Venezia	Master ITALS didattica e promozione della lingua e della cultura italiana a stranieri	1 anno/60 CFU
Università eCampus (Introdotta da D.M.130/2023)	Master L'insegnamento dell'italiano agli stranieri, L2	
Università degli studi di Verona (Introdotta da D.M.130/2023)	Didattica dell'Italiano come lingua seconda L2	
MASTER II LIVELLO		
Ateneo	Denominazione del Master	Durata/Crediti
Università della Calabria	Master in didattica dell'italiano come L2	1 anno/60 CFU
Università degli studi "L'Orientale" di Napoli	Master in didattica dell'italiano L2	1 anno/60 CFU
Università degli studi di Palermo	Master in Teoria, progettazione e didattica dell'italiano come lingua seconda e straniera	1 anno/60 CFU
Università degli studi "Tor Vergata" di Roma	Master insegnare lingua e cultura italiana a stranieri (LCS)	1 anno/60 CFU
Università per stranieri di Siena	Master INTER – IMM Intercomprensione e Immigrazione: italiano per le professioni e il carcere	1 anno/60 CFU
Università per stranieri di Siena	Master ELIIAAS E-learning per l'insegnamento dell'italiano a stranieri	1 anno/60 CFU
Università "Cà Foscari" di Venezia	Master in progettazione avanzata dell'insegnamento della lingua e cultura italiane a stranieri	1 anno/60 CFU
Università per stranieri di Perugia (Introdotta da D.M.130/2023)	Master II livello in didattica dell'italiano lingua non materna	
CERTIFICAZIONI		
Ateneo	Denominazione certificazione	
Università per stranieri di Perugia	DISL-PG (II livello)	
Università per stranieri di Siena	DITALS di II livello	
Università "Cà Foscari" di Venezia	CEDILS: certificazione della competenza in didattica dell'italiano lingua straniera o lingua seconda	

Allegato 10

Fondazioni liriche in Italia di cui all'art. 6 della Legge 14 agosto 1967, n. 800.

Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari (Legge 11 novembre 2003 n.310.)
Fondazione Teatro Comunale di Bologna
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari
Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino
Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova
Fondazione Teatro alla Scala di Milano
Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli
Fondazione Teatro Massimo di Palermo
Fondazione Teatro dell'Opera di Roma
Fondazione Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma
Fondazione Teatro Regio di Torino
Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia
Fondazione Arena di Verona

Legge 14 agosto 1967, n. 800 – Art.28

Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrale

(...omissis)

Sono riconosciute **istituzioni concertistico-orchestrale**: Haydn e di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo.